



Regolamento per il servizio di Diagnosi Energetica

In vigore dal 27.10.2014

RINA SERVICES S.p.A.
Via Corsica 12
16128 Genova - Italia
tel +39 010 53851
fax +39 010 5351000
web site : www.rina.org

Regolamenti tecnici



CAPITOLO 1 - GENERALITA' / DEFINIZIONI.....	3
CAPITOLO 2 – RIFERIMENTI DI LEGGE E NORMATIVA TECNICA.....	4
CAPITOLO 3 – PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI DIAGNOSI	4
CAPITOLO 4 – CONDIZIONI CONTRATTUALI	5

ALLEGATI

Allegato 1	Questionario informativo per l'Audit Energetico	
------------	-------------------------------------------------------	--



CAPITOLO 1 - GENERALITA' / DEFINIZIONI

1.1 Generalità

Il presente Regolamento illustra le procedure applicate da RINA per il servizio di Diagnosi/Audit Energetico.

La terminologia usata nel presente Regolamento è quella riportata nella norma sopra citata.

L'accesso al servizio è aperto a tutte le Organizzazioni, dove per Organizzazione si intende una società, impresa, ditta, giuridicamente riconosciuta, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure persona fisica. Per Organizzazioni con più unità operative, una singola unità operativa può essere definita come Organizzazione.

Il presente Regolamento contiene le prescrizioni minime per disciplinare i rapporti tra RINA e l'Organizzazione richiedente il servizio di diagnosi.

Il presente può essere integrato da prescrizioni aggiuntive di Regolamenti per specifici settori e da eventuali ulteriori prescrizioni inserite nel contratto.

L'Organizzazione deve prendere le misure necessarie affinché il personale RINA possa disporre di tutte le informazioni e dati necessari, eseguire le visite in sito in tutta sicurezza. Nel corso delle verifiche in sito, indipendentemente dalla natura del servizio prestato dal personale RINA o da altre persone agenti per conto dello stesso, l'organizzazione assume nei confronti dei suddetti tecnici ogni responsabilità che un datore di lavoro ha nei riguardi dei propri dipendenti in modo da rispettare tutte le condizioni della legislazione applicabile. Di norma, durante le visite, il personale RINA deve essere costantemente accompagnato dal personale dell'Organizzazione.

1.2 Scopo della Diagnosi

Scopo della diagnosi è di eseguire un'analisi approfondita e sistematica sulla quantificazione e le modalità di utilizzo dell'energia al fine di valutare le potenziali soluzioni di risparmio energetico secondo una logica di miglior rapporto costi-benefici.

la diagnosi è applicabile ai seguenti **settori**:

- residenziale;
- industriale;
- terziario;
- trasporti

1.3 - Definizioni

Organizzazione richiedente: la società, impresa, ditta, amministrazione, ente o associazione, giuridicamente riconosciuta, pubblica o privata, che possiede proprie funzioni ed una sua amministrazione oppure persona fisica che presenta la richiesta a RINA del servizio di diagnosi energetica,

Audit/Diagnosi energetica, una procedura sistematica finalizzata a ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;

Audit di base (Walk-through Audit) effettua una prima analisi, del contesto, degli impieghi energetici più significativi, si tratta di definire anche mediante visite in sito un'analisi della realtà sottoposta ad esame, per identificare opportunità di miglioramento energetico, risparmi conseguibili, secondo una logica costi-benefici; .

Audit energetico di dettaglio (di qualità) prevede analisi e verifiche specifiche, rilievi in sito, per approfondire la conoscenza sia delle strutture/fabbricati (se energeticamente significativo) che dei processi produttivi, impiegando ove necessario modelli energetici di simulazione, piani di monitoraggio, misure strumentali, per identificare quindi opportunità di miglioramento alternative, evidenziandone i vantaggi sia in termini tecnici, di risparmio energetico che economici, distinte tra azioni di tipo gestionale o low cost e interventi infrastrutturali (hard measures), fattibilità tecnica ed economica, (stima dei costi, payback, ROI);

Auditor energetico: persona fisica o giuridica che esegue diagnosi/audit energetici;

Risparmio energetico, quantità di energia risparmiata, determinata mediante una misurazione e/o una stima del consumo prima e dopo l'attuazione di una misura di



miglioramento dell'efficienza energetica, assicurando nel contempo la normalizzazione delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;

Miglioramento dell'efficienza energetica, l'incremento dell'efficienza energetica risultante da cambiamenti tecnologici, comportamentali e/o economici;

Processo: insieme di attività correlate o interagenti che trasformano elementi in ingresso in elementi in uscita.

CAPITOLO 2 – RIFERIMENTI DI LEGGE E NORMATIVA TECNICA

2.1 – Riferimenti tecnico-normativi

Direttive europee e provvedimenti legislativi nazionali in tema di efficienza energetica negli usi finali, normativa Tecnica di riferimento:

Direttiva 2012/27/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio, ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102

Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

UNI CEI EN ISO 50001:2011 Sistemi di gestione dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso.

ISO 50001:2011 Energy audits — Requirements with guidance for use.

Norma UNI CEI 11428-2011 Diagnosi energetica – Requisiti generali del servizio di diagnosi energetica.

Norma UNI CEI EN 16427-1-2012 Diagnosi Energetiche – Requisiti Generali.

Norma UNI CEI 11339-2009 Gestione dell'energia. Esperti in gestione dell'energia. Requisiti generali per la qualificazione.

CAPITOLO 3 – PROCEDURA PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI DIAGNOSI

3.1 Richiesta parte dell'Organizzazione

L'Organizzazione deve presentare richiesta di audit energetico a RINA. La richiesta può avvenire mediante comunicazione scritta (posta cartacea, e-mail, fax) oppure, in prima istanza, mediante contatto telefonico cui deve necessariamente seguire una comunicazione scritta.

Le informazioni concernenti la realtà sottoposta ad esame possono essere fornite utilizzando il Questionario Informativo QI per l'audit energetico (Form QI-AUenerg.) specificando il tipo di processo :

- ✓ Audit di base (Walk-through Audit);
- ✓ Audit energetico di dettaglio.

Le indicazioni contenute nell'audit di base devono poi essere sempre confermate da verifiche e specifiche analisi e dall'audit di dettaglio.

3.2 Produzione della Proposta tecnico-economica

Alla richiesta sono inoltre allegati se necessari, documenti tecnici significativi della realtà soggetta ad esame, per consentire a RINA di valutare adeguatamente l'impegno complessivo.

RINA esamina il questionario informativo e le informazioni ricevute, provvede a richiedere eventuali dati o chiarimenti in particolare per quanto concerne le tempistiche, il livello di approfondimento, grado di dettaglio e limiti dell'audit atteso dall'Organizzazione e formula una Proposta tecnico-economica per lo svolgimento dell'attività di audit energetico e la invierà all'Organizzazione.

3.3 Conferimento dell'ordine

A seguito dell'accettazione della Proposta e formalizzazione dell'ordine a RINA, quest'ultima comunica all'Organizzazione e/o referenti da essa indicati, la Pianificazione delle attività, concordando le tempistiche e segnalando le necessità documentali (disponibilità di disegni, manuali, schemi impiantistici, relazioni, consumi energetici, ecc.), di logistica (sopralluoghi, accessi, autorizzazioni eventuali), la composizione del team RINA incaricato delle attività.



L'Organizzazione potrà fare obiezione sui nominativi dei tecnici incaricati da RINA per l'audit specificandone adeguatamente il motivo, RINA a sua volta metterà a conoscenza l'Organizzazione circa eventuali conflitti di interesse.

3.4 Fasi del processo

- ✓ Kick off meeting
- ✓ Raccolta dati
- ✓ Attività presso il sito/i
- ✓ Analisi, misurazioni e monitoraggi (eventuali), elaborazioni
- ✓ Rapporto di Diagnosi
- ✓ Presentazione del rapporto all'Organizzazione.

3.5 Impegno dell'Organizzazione

L'Organizzazione si impegna ad assicurare tutte le condizioni necessarie per consentire l'ottimale esecuzione di tutte le fasi del processo.

Con l'accettazione del presente regolamento l'Organizzazione si impegna a:

operare conformemente a quanto riportato nel presente Regolamento;

mettere a disposizione tutte le risorse necessarie per il corretto svolgimento delle attività previste;

fornire a RINA tutta la documentazione necessaria per condurre l'attività;

consentire l'accesso ai propri locali, alla propria documentazione, al personale ed al proprio sistema informativo agli auditor di RINA, agli eventuali Osservatori e/o esperti tecnici ed assisterli durante le attività;

a conclusione delle attività previste assolvere ai pagamenti secondo quanto concordato nei documenti contrattuali.

3.6 Riservatezza

RINA garantisce che tutte le informazioni acquisite nel corso delle attività vengono trattate in maniera strettamente riservata, salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge.

In tali casi eccezionali, l'Organizzazione è messa al corrente circa le informazioni rese note a terzi. Al fine di garantire la riservatezza suddetta, il personale RINA esterno eventualmente coinvolto nelle attività sottoscrive un impegno formale alla riservatezza.

RINA ha facoltà di affidare a personale non dipendente l'esecuzione di parti delle fasi sopra descritte, mantenendo però la responsabilità complessiva delle attività stesse nei confronti dell'Organizzazione.

Tali soggetti sono tenuti al rispetto di tutti i doveri gravanti su RINA, inclusi quelli in materia di indipendenza e riservatezza.

3.7 Responsabilità di RINA

RINA dispone di un sistema di gestione della qualità che documenta, coordina e controlla le misure adottate per garantire che le attività siano eseguite in conformità ai requisiti delle procedure per l'erogazione del servizio.

Nessuna responsabilità può essere imputata a RINA per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall'Organizzazione.

RINA non è in alcun modo responsabile di qualsiasi tipo di danno a terzi provocato dai prodotti, processi e servizi forniti dall'Organizzazione.

CAPITOLO 4 – CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le ulteriori condizioni contrattuali trovano applicazione le disposizioni contenute nel documento "Condizioni generali di contratto per la certificazione di Sistemi, Prodotti e Personale", nella edizione in vigore.



RINA SERVICES S.p.A.
Via Corsica 12
16128 Genova - Italia
tel +39 010 53851
fax +39 010 5351000
web site : www.rina.org

Pubblicazione: RC/C 98

Regolamenti tecnici